

32516-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

GERARDO SABEONE - Presidente -
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Relatore -
GIUSEPPE DE MARZO
GIOVANNI FRANCOLINI
GIUSEPPE RICCARDI

Sent. n. sez. 1392/2020
UP - 16/10/2020
R.G.N. 6284/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA

LOY

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 febbraio 2018, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, assolveva (omissis) dai delitti ascritte ai sensi degli artt. 81, 56, 610 e 582 cod. pen. perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per il residuo delitto di atti persecutori anch'esso consumato ai danni di (omissis), sua condomina (e che aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il suo convivente in epoca precedente al sorgere del suo rapporto con lo stesso), fino al marzo 2014.

1.1. In risposta ai motivi di appello, la Corte distrettuale osservava che:

- il primo giudice aveva correttamente valutato l'attendibilità della persona offesa e del suo compagno anche per i fatti contestati a titolo di atti persecutori considerando, anche, che le denunce presentate nel tempo non era motivate da ragioni di astio personale ma dal solo intento di far cessare le condotte persecutorie;

- tali condotte erano poi state identificate nei continui pedinamenti ed appostamenti, nelle ripetute aggressioni verbali e fisiche, nelle frasi minacciose ed ingiuriose;

- la persona offesa aveva poi lamentato la grave ansia che tali condotte le avevano determinato fin a giungere ad un episodio di tachicardia;

- l'assoluzione dall'episodio di violenza privata e lesioni del giugno 2010 derivava dal fatto che, sul punto, alla persona offesa non era stata posta, nel corso della sua deposizione, alcuna domanda, così che si doveva prendere atto dell'assenza di prova al riguardo;

- le circostanze aspecifiche erano state adeguatamente negate in considerazione della precedente condanna per armi e per la gravità della contestata condotta;

- la pena inflitta ed il disposto risarcimento dei danni erano congruenti alla gravità dell'addebito.

2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'incongrua valutazione della attendibilità della persona offesa anche in considerazione all'ingresso in tale giudizio degli elementi di fatto contestati nel reato di molestie del quale era stata dichiarata la prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta utilizzabilità della deposizione del teste

(omissis), vicina di casa dell'imputata e della persona offesa. In prime cure, infatti, a fronte dei suoi "non ricordo" si erano recuperate le sue dichiarazioni solo in base al fatto che, contestatele le stesse in dibattimento, aveva asserito di avere, in tale occasione, riferito il vero.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata individuazione delle condotte che avrebbero costituito il reato di atti persecutori.

Non ne era stata pertanto provata la ripetitività e la petulanza, né si era adeguatamente accertato il grave e perdurante stato d'ansia che ne sarebbe derivato.

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge in ordine alla omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputata è inammissibile.

1. Il primo ed il terzo motivo sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità sollecitando a questa Corte una non consentita riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte distrettuale, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come:

- non fosse emerso che la persona offesa ed il suo compagno (in epoca risalente sentimentalmente legato alla prevenuta) nutrissero astio alcuno nei suoi confronti e come pertanto le loro, convergenti, dichiarazioni dovessero considerarsi pienamente attendibili (anche per i fatti non ricompresi negli episodi prescritti);

- i continui pedinamenti, appostamenti, minacce, ingiurie ed aggressioni, anche fisiche, indubitabilmente costituissero condotte idonee a configurare il delitto di atti persecutori ascritto alla prevenuta;



- il grave e perdurante stato d'ansia ed il fondato timore per la propria incolumità che ne erano derivati, gli eventi del contestato delitto, fossero stati, ancora una volta, attendibilmente riferiti dalla persona offesa.

2. Il secondo motivo, sulla utilizzabilità della deposizione del teste ^(omissis) è inammissibile per due distinte ragioni:

- perché non tiene conto dell'orientamento di questa Corte secondo il quale le dichiarazioni predibattimentali, quando siano utilizzate per le contestazioni al testimone e siano state da questi confermate, anche se in termini laconici - come quando il testimone affermi di avere, in tale precedente occasione, riferito il vero - vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455);


- è stata omessa, in ricorso, la "prova di resistenza" ossia la verifica che l'espunzione della prova ritenuta inutilizzabile comporti l'incompletezza del complessivo compendio probatorio tale da condurre ad un esito decisorio diverso dalla declaratoria di responsabilità della prevenuta.

3. Il terzo motivo è inammissibile perché la Corte territoriale aveva congruamente motivato, in fatto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche considerando la gravità della condotta e la precedente condanna patita dell'imputata.

4. Il quinto motivo è inammissibile non avendo la difesa richiesto la sospensione condizionale né con l'atto di appello né nel corso della medesima fase di gravame.

E si è autorevolmente affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376).

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.



In considerazione del rapporto già esistente fra le parti dispone l'oscuramento dei dati identificativi.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano oscurate le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/2003.

Così deciso, in Roma il 16 ottobre 2020.

Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente
Gerardo Sabeone

